

(N. 2218)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CERICA, GASPAROTTO, BISORI, CADORNA e CINGOLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1952

Estensione ad un gruppo di maggiori dell'Arma dei carabinieri dei limiti di età stabiliti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per la cessazione del servizio permanente.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 20 aprile 1951, n. 339, promossa dai senatori Gasparotto, Facchinetti, Cerica e Cadorna si provvede a soddisfare le necessità contingenti dell'Arma dei carabinieri, sospendendo l'applicazione del limite di età previsto dalle leggi allora vigenti nei confronti degli ufficiali dell'Arma, senza di che una elevata aliquota di ufficiali superiori, e più specificamente di maggiori avrebbe lasciato il servizio con grave pregiudizio per l'istituzione.

La posizione degli ufficiali, nei cui riguardi trovò applicazione il suddetto provvedimento legislativo, venne normalizzata con la successiva legge 24 dicembre 1951, n. 1638, « organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente ».

Questi ufficiali, reclutati in grossi blocchi tra il 1920 ed il 1925 e quasi tutti provenienti dai subalterni delle altre Armi, reduci della guerra 1915-18, per avverse vicende, avevano chiuso o stavano per chiudere la carriera col grado di maggiore.

Con la provvida legge, d'iniziativa parlamentare, perciò, mentre si venne incontro ad urgenti ed indilazionabili necessità dell'Arma, si volle anche, in riconoscimento delle bene-

merenze acquisite in pace ed in guerra per oltre un trentennio al servizio del Paese, accogliere le giuste aspirazioni di questo omogeneo gruppo di maggiori.

Al provvedimento, fu data la decorrenza, retroattiva, del 1° gennaio 1950.

Essendo la crisi divenuta acuta dal 1° gennaio 1949 (e ciò fu ampiamente lumeggiato nella relazione che accompagnava il disegno di legge) n'è derivato che una parte di questo omogeneo gruppo di maggiori, e precisamente quelli nati nel 1896, pur avendo la medesima provenienza e benemerenzze di servizio e nonostante che parecchi di essi fossero stati tratti in servizio per fronteggiare quelle stesse necessità considerate dal provvedimento legislativo, ne rimase esclusa.

La disparità di trattamento è ancor più sensibile, se si consideri che gli esclusi:

non avevano raggiunto i nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente fissati dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

avendo raggiunto il grado di maggiore in via normale non trassero alcun beneficio dalla qualifica di primo tenente da essi a suo tempo rivestita; mentre i maggiori avvantaggiati dalle succitate leggi 20 aprile 1951, n. 339

e 24 dicembre 1951, n. 1638, avevano fruito di altro eccezionale provvedimento, in quanto poterono essere promossi a tale grado — quando in gran parte erano stati raggiunti dai limiti di età e già collocati nella riserva — solo per aver rivestito la qualifica di primo tenente (decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543).

Le ragioni a sostegno del disegno di legge che ora si sottopone all'esame degli onorevoli colleghi e col quale si vuole appunto riparare alla palese disparità, sono evidenti. Con esso si estendono ai maggiori di cui sopra, a giusto

riconoscimento delle benemerienze acquisite, i nuovi limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, considerandoli però in soprannumero, e da ciò essi potranno trarre benefici essenzialmente di ordine morale, perchè, comunque, anche quelli che conseguiranno la promozione a tenente colonnello — una quindicina all'incirca — saranno entro il corrente anno definitivamente colpiti dai limiti di età. Infine, venendo essi posti nella posizione di « in soprannumero », non influiranno in alcun modo sull'andamento della carriera dei pari grado.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I limiti di età stabiliti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, si applicano anche ai maggiori dell'Arma dei carabinieri che, collocati nella riserva per aver raggiunto il limite di età preesistente, non abbiano alla data del 1° gennaio 1951 superato l'età prevista dalla tabella annessa alla suddetta legge.

Art. 2.

I maggiori dell'Arma dei carabinieri, nei cui riguardi si applichino le norme dell'articolo precedente, sono a domanda reintegrati nel servizio permanente a decorrere dalla data del collocamento nella riserva e quelli di essi che risultino pretermessi all'avanzamento sono presi in esame e, se prescelti, sono promossi in soprannumero con l'anzianità, ai soli effetti giuridici, loro spettante.

Art. 3.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 31 dello stato di previsione delle spese del Ministero della difesa.